

CAMERA DEI DEPUTATI N. 882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRESCIA, CENNI, CIMBRO, COCCIA, DALLAI, D'INCECCO, CINZIA
MARIA FONTANA, LODOLINI, MANZI, MARCHI, ROCCHI, SANI,
SENALDI, VELO, VENITTELLI**

Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

Presentata il 7 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha riformato l'intero settore dell'educazione artistica definendola come formazione superiore di livello universitario e di natura specialistica.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, ha dotato le istituzioni del-

l'AFAM di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa; il successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ha indicato i principi e criteri generali della loro autonomia didattica, prevedendo l'articolazione degli studi in tre cicli, secondo il modello già adottato dal sistema universitario e ispirato dalla Dichiarazione di Bologna dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999. I corsi di studio sono ora strutturati in crediti (è stato adottato il sistema di crediti europeo ECTS) e in coincidenza con il rilascio dei nuovi diplomi accademici è previsto anche il rilascio del nuovo tipo europeo di cer-

tificazione, noto come supplemento al diploma (*Diploma Supplement*).

A seguito della riforma le istituzioni dell'AFAM, pur appartenendo tuttora al settore non universitario e di conseguenza non assumendo il termine « università » nelle proprie denominazioni, sono state elevate di rango e sono pertanto definite « istituzioni di livello universitario ».

Sono ben ventuno gli istituti musicali pareggiati destinati allo studio professionale che svolgono un'attività didattica e formativa che rappresenta il 30 per cento dell'offerta nazionale e che promuovono e valorizzano la millenaria e diversificata tradizione melodica e musicale del nostro Paese. Basti pensare, infatti, che tali scuole formano ogni anno, ad esempio, oltre mille orchestrali.

L'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiornato le precedenti norme che equiparavano i diplomi accademici dei diversi livelli alle equipollenti lauree rilasciate dal sistema universitario nazionale. Tale norma, tuttavia, non ha risolto i problemi posti dalla mancata approvazione nel dicembre 2012 da parte della Camera dei deputati della proposta di legge (atto Camera n. 4822) che avviava il percorso di statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 508 del 1999.

Resta infatti irrisolto il problema della statizzazione perché dopo quattordici anni dalla sua entrata in vigore, la legge n. 508 del 1999 non è stata ancora applicata integralmente in quanto mancano alcuni regolamenti attuativi. In sintesi, gli istituti musicali pareggiati sono stati equiparati ai conservatori di musica statali tranne che per la provenienza dei finanziamenti. I costi del personale (docente e tecnico-amministrativo) di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, ricadono ancora quasi interamente sui bilanci dei comuni e delle province di appartenenza.

La crisi economica, il taglio dei finanziamenti agli enti locali e i vincoli imposti ai bilanci delle amministrazioni stanno compromettendo lo svolgimento delle at-

tività didattiche e formative degli istituti musicali pareggiati.

Sono circa 700 gli insegnanti che rischiano il posto di lavoro e 8.000 gli studenti che potrebbero essere privati del servizio scolastico.

L'ultimo finanziamento statale risale addirittura al periodo 2006-2008, con uno stanziamento di 10 milioni di euro.

Sono ben ventuno in Italia e fra essi l'Istituto « G.B. Pergolesi » di Ancona gli istituti, distribuiti in moltissime regioni (Toscana, Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Puglia eccetera) che versano in una drammatica situazione finanziaria.

Si rende quindi urgente la presa in carico da parte dello Stato degli oneri degli istituti che attualmente gravano sui bilanci degli enti locali, già molto provati dai mancati trasferimenti da parte del Governo centrale.

È doveroso ricordare che, come previsto dalla legge di riforma n. 508 del 1999, non esistono differenze tra istituti musicali statali e istituti musicali non statali né sul piano didattico per i titoli di studio rilasciati, né sul piano normativo e legislativo per le modalità di gestione e gli organi di rappresentanza.

Purtroppo la situazione in cui versano province e comuni rischia di far precipitare la situazione degli istituti dell'AFAM non statali.

Per tale ragione con la presente proposta di legge si intende riproporre, sostanzialmente, una disposizione del citato atto Camera n. 4822, che non ha avuto esito positivo a causa della fine della scorsa legislatura.

Si tratta di una norma che prevede la statizzazione degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 508 del 1999. La statizzazione avviene su richiesta degli istituti interessati, quali istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano a essi in tutti i rapporti giuridici attivi e

passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, tecnico-ammini-

strativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono statizzati previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano a essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, tecnico-amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità della statizzazione di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

